

CASSAZIONE SEZ. LAV.

14 GIUGNO 1994 N. 5757

PRESIDENTE: BUCCARELLI

ESTENSORE: CICIRETTI

PARTI: RAI - RADIOTELEVISIONE

ITALIANA S.P.A.

(Avv. Scognamiglio)

ARNOLD

(Avv. ti D'Amati, Tosi)

**Stampa • Giornalista •
Telecineoperatore •
Contratto di lavoro
giornalistico e Accordo
Integrativo RAI • Indennità
• Attribuibilità •
Accertamento del giudice di
merito • Incensurabilità in
cassazione.**

Stabilire se sono attribuibili indennità che, in relazione all'attività pretesamente svolta, si assumono spettanti secondo la

normativa collettiva, costituisce un accertamento di fatto, perché riguardante sia le modalità di espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore sia la volontà delle parti contraenti, come emergente dalla clausola della convenzione. Una siffatta indagine è insuscettibile, come tale, di sindacato in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione e/o violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Arnold Sergio avendo ottenuto con sentenza 28 febbraio 1979 del Pretore di Milano declaratoria di spettanza della qualifica di giornalista alle dipendenze della RAI - Radiotelevisione s.p.a., a partire dal dicembre 1977 ed avendo percepito — solo dal gennaio 1980 e, peraltro, in misura non esatta — il trattamento, previsto dal contratto collettivo giornalistico e dell'accordo integrativo aziendale, conviene nuovamente in giudizio detta società con ricorso 24 aprile 1980, perché gli siano pagati i vari emolumenti correlati a tale qualifica di giornalista per l'importo di complessive L. 24.199.865, con riferimento al periodo 1° dicembre 1977/31 dicembre 1979 nonché ulteriori somme, con riserva di determinarle in prosieguo di causa, per differenze retributive maturate dal 1° gennaio 1980 nonché per indebita trattenuta dei contributi INPGI per il periodo compreso fra il dicembre 1977 e la data del versamento dei contributi arretrati: il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

Costituitasi in giudizio, la RAI - Radiotelevisione s.p.a. contesta la fondatezza della pretesa e chiede, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione, previa operata compensazione, tra il totale « avere » ed il totale « dare » rispettivamente di L. 11.534.416 e di L. 9.742.004, della residua somma di L. 1.792.412, oltre agli interessi legali.

L'adito Pretore di Milano, all'esito di espletata consulenza tecnica, condanna la convenuta a pagare all'attore L. 4.800.000 per crediti maturati fino al 31 dicembre 1989 e compensa, per metà, le spese processuali.

La RAI interpone appello, insistendo per la reiezione dell'avversaria domanda e per l'accoglimento della riconvenzionale. S'oppone l'Arnold, che chiede, inoltre, con impugnazione incidentale, per quel che interessa il presente giudizio, la riforma della prima decisione per aver il Pretore calcolato il credito sulla base di quaranta anziché quarantotto domeniche lavorate ed errato in punto sia d'indennità di registrazione e specializzazione sia (non essendo stata, in realtà, esigua — tenuto conto del versamento in corso di causa da parte della società di L. 13.651.000 — la differenza tra chiesto e pronunciato) di spese processuali.

All'udienza del 19 novembre 1981, il Tribunale di Milano sospende il processo in attesa del passaggio in giudicato della questione riguardante

la qualifica di giornalista come accertata nella citata sentenza del 28 febbraio 1979 gravata nel frattempo di appello da parte della RAI, poi attivatasi con ricorso per cassazione.

Quindi, a causa riassunta, pronuncia sentenza in data 8 giugno 1991 con la quale, in parziale riforma, condanna la RAI a pagare ad Arnold Sergio, in luogo della somma suindicata, il maggior importo di L. 7.489.390, con interessi e rivalutazione: questi ultimi sulle somme trattate per il Fondo Previdenziale e versate con ritardo di oltre un anno; dichiara dovuta l'indennità di specializzazione dal 1° gennaio 1980. Conferma, nel resto, e condanna la RAI alle spese d'appello.

Quest'ultima propone, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione, affidato ad un unico e complesso motivo. Resiste Arnold che, in via incidentale, fa valere due mezzi di annullamento. Entrambi le parti depositano memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va preliminarmente rilevato che i ricorsi n. 14127/91 e n. 1016/92, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti *ex art.* 335 c.p.c.

Con l'unico motivo del ricorso principale, la RAI s.p.a. denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2103, 1362 e segg. c.c., 1370 c.c. anche in relazione al disposto degli artt. 36, 1° co. e 39 Cost.; omessa, carente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia ».

Lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto all'Arnold il diritto di percepire l'indennità di registrazione e di specializzazione nonché di trattene, non essendogli stato offerto il trattamento dei giornalisti, il compenso per prolungamento dell'orario e per lavoro svolto nella sesta giornata senza, cioè, fruizione del riposo erogatogli nel periodo di osservanza dell'orario degli impiegati, quando il predetto era stato inquadrato e trattato come telecineoperatore. Il Tribunale — osserva la ricorrente — così decidendo ha errato: perché non ha considerato che l'Arnold, stante la sua atipica posizione lavorativa, si avvaleva e si avvale sempre della macchina di ripresa e che le indennità in oggetto, in quanto ulteriore compenso correlato a certi requisiti, non possono che riguardare soltanto i giornalisti di tipo tradizionale (della « carta scritta »), sempre che la loro prestazione — comunque più complessa ed articolata e valutata dalla contrattazione collettiva come maggiormente impegnativa — si articoli in una serie di ulteriori attività, perché, al fine di giustificare l'attribuzione di dette indennità, non ha fatto altro che servirsi di argomentazioni evidenzianti quelle caratteristiche proprie che il fotocineoperatore deve possedere per essere qualificato giornalista, incorrendo in tal modo in una petizione di principio; perché ha finito col dare un'efficacia abnorme al contenuto della disposizione contrattuale.

E — quanto al diritto dell'Arnold di trattenere il compenso percepito quale impiegato — la ricorrente aggiunge: il Tribunale, una volta ritenuto il rapporto *de quo* assoggettato al contratto collettivo giornalistico, doveva applicarlo. Riconoscendo all'Arnold il diritto di conservare indennità previste, per i cineteleoperatori, esclusivamente dal contratto per gli impiegati ed operai, ha invece, dato luogo ad un'inammissibile commistione.

Il motivo è infondato.

Stabilire se sono attribuibili indennità che, in relazione ad attività pretamente svolta, si assumono spettanti secondo la normativa collettiva, costituisce un accertamento di fatto, perché riguardante sia le modalità

di espletamento delle mansioni in concreto affidate al lavoratore sia la volontà delle parti contraenti, come emergente dalla clausola della convenzione.

Avverso una siffatta indagine — insuscettibile, come tale, di sindacato in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione e/o violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti — la ricorrente ha mosso censure, che non appaiono meritevoli d'accoglimento.

Infatti, supposta una distinzione tra giornalista tradizionale (o della carta scritta) e giornalista telecineoperatore, ha esaurito la sua denuncia, lamentando « un'insufficiente considerazione della lettera e della logica della clausola collettiva ». Ha, cioè, criticato l'interpretazione fornita dal Tribunale, senza tuttavia spiegare perché la stessa non fosse in linea con le espressioni letterali della convenzione ed ha censurato lo spirito di essa convenzione, come recepito dal giudice, solo perché non aderente all'asserita distinzione tra giornalista tradizionale e giornalista telecineoperatore.

Ma, così attivandosi, la ricorrente — ad avviso della Corte — ha palesato una doglianza generica, tradottasi, inoltre, nella prospettazione di un'interpretazione personale, contrapposta a quella del giudice: il che è inammissibile.

La spettanza alle indennità di registrazione e specializzazione è stata affermata in relazione all'attività di fatto svolta dall'Arnold.

Alla contestazione della società, evidenziante « carenza, nel caso di specie, della partecipazione del ricorrente alle varie fasi di produzione dei servizi (ideazione o determinazione dei contenuti, organizzazione, redazione testi, edizione, sovrintendenza alla messa in onda) », il Tribunale ha replicato, osservando che la « partecipazione diretta » (v. accordo integrativo) — risultata dalle sentenze ricognitive della qualifica giornalistica e dalla scheda mansioni predisposta dalla stessa RAI — non significa partecipazione materiale, cioè presenza fisica del giornalista alle varie fasi ma contributo alle stesse, considerato che ogni fase è predisposta da personale specializzato, il quale concorre al risultato finale e che in realtà nessun giornalista « fa tutto », senza che per questo possa disconoscersi detta spettanza, come nel caso di chi si limiti ad un commento parlato, ad illustrazione di immagini realizzate dall'operatore, utilizzando le notizie da queste ultime raccolte *in loco*.

Ritenere, come pretende la società, che la disposizione dell'accordo cosiddetto « tradizionale » e che, soltanto rispetto a quest'ultimo è configurabile una partecipazione, alle varie fasi di produzione, consistenti (sempre secondo la società), appunto — per comune conoscenza — nell'ideazione e determinazione dei contenuti, nell'organizzazione, nella redazione dei testi ecc. ecc. ... non è condivisibile. Ciò, sia perché non v'è elemento che la ricorrente porti a sostegno di tale limitazione, come desumibile dalla lettera del contratto ma che il giudice avrebbe ignorato od erroneamente interpretato, sia perché è riduttivo il criterio secondo cui è proprio del telecineoperatore uno svolgimento di attività, semplicemente concentrata nella ripresa di immagini.

Rileva, invero, al riguardo sottolineare che non è tanto l'uso ovvero il particolare modo d'uso della macchina di ripresa — richiedente già, comunque, il possesso di una conoscenza specifica delle tecnologie nonché di una particolare abilità e dote nel servirsene — che qualifica giornalista il telecineoperatore — quanto e soprattutto la capacità che egli ha nel riuscire a trasmettere — attraverso immagini (sostitutive della parola o dello

scritto), collocate in una certa sequenza, impresse secondo una data angolazione, ingrandite ovvero impiccolite, in ombra o in luce, evidenziate per contrasto, velocemente o lentamente « carrellate », inserite in uno specifico scenario ecc. ... ecc. ... — un messaggio un pensiero informatico e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce vero e proprio prodotto dell'intelletto. Un'attività, questa, che necessariamente si articola anch'essa in una serie di fasi. Un'attività, attraverso la quale passa, è vero, l'assunzione della qualifica di giornalista ma che — poiché ha, come risultato, un prodotto che, giusta perspicua osservazione del Tribunale, è pari a quello di un servizio, fatto ad esempio per la televisione, con commento parlato, dal giornalista cosiddetto tradizionale avvalsi della ripresa di immagini eseguita, sotto le sue direttive, da un cineoperatore — va giustamente ed ulteriormente compensata.

È come dire, in altri termini, che il telecineoperatore nel momento in cui diventa giornalista matura al tempo stesso per la specializzazione del servizio che realizza e per il possesso delle doti tecniche che manifesta, il diritto a percepire dette indennità.

Quanto alla doglianza in punto di compensi percepiti dall'Arnold, quale impiegato (per prolungamento dell'orario e per lavoro prestato nella sesta giornata, senza cioè fruizione di riposi), osserva la Corte che essa investe quella parte della sentenza con la quale il Tribunale ha rigettato la riconvenzionale da compensazione, opposta in giudizio.

Anche tale doglianza è priva di pregio.

È il caso qui di sottolineare che con detta statuizione, in realtà, si è affermato non già la spettanza a quei compensi — ancorché tale sia l'effetto pratico della pronuncia — ma l'insussistenza da parte dell'azienda, del diritto di pretenderne la restituzione.

Rilevando che l'azienda non aveva offerto il trattamento dovuto all'Arnold, il Tribunale ha indicato la ragione giuridica della statuizione, da individuarsi nella mancata prova della fondatezza della chiesta restituzione.

Vantando un credito a proprio favore l'azienda doveva non già limitarsi — come, invece, ha fatto — ad affermare che, in quanto erogati secondo il contratto degli impiegati ed operai, quegli importi, stante l'intervenuto riconoscimento della qualifica di giornalista e, pertanto, l'applicazione di una diversa disciplina, andassero restituiti ma, essendo oramai pacifica la loro corrispondenza ad un lavoro effettivamente svolto, dimostrare l'indebito, nel senso che — eseguiti gli opportuni calcoli, determinati gli ammontari dovuti per lavoro straordinario (art. 7) e per riposi compensativi, in conformità del contratto dei giornalisti ed operata la compensazione — avesse titolo per il residuo (ove ve ne fosse) di pretenderne la restituzione. Non avendovi provveduto, l'azienda è stata giustamente ritenuta soccombente.

In via incidentale l'Arnold denuncia — col primo motivo — « violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda diretta ad ottenere la determinazione del *quantum* sulla base di calcolo di n. 48 anziché — come, invece, disposto dal Pretore — di n. 40 domeniche lavorative e, quindi, il pagamento, alla stregua dei risultati dell'espletata consulenza tecnica, di L. 1.246.537, in luogo di 3.717.890. Col secondo motivo, « violazione degli artt. 712 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) », per avere il Tribunale compensato le spese del giudizio anziché porle a totale carico della RAI.

Il primo motivo è fondato.

La stessa azienda ha dato atto (v. memorie di costituzione di primo grado) che il compenso per lavoro domenicale e festivo andava calcolato su quarantotto giorni. Il Tribunale, pur registrando tale riconoscimento ha, poi, immotivatamente ed erroneamente affermato che « sulla voce c spettano L. 717.890 » ossia l'importo come calcolato dalla CTU sulla base di n. 40 domeniche lavorative.

Ne discende l'accoglimento di questo motivo, mentre il secondo motivo, in quanto relativo alla pronuncia sulle spese del giudizio e, pertanto, all'esito finale della lite, va dichiarato assorbito.

In conclusione, è da rigettarsi il ricorso principale, da accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale e da dichiararsi assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio della causa ad altro giudice — il Tribunale di Monza — che terrà conto di quanto sopra detto e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo di quest'ultimo ricorso. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Monza, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ribadisce il pacifico principio secondo cui la spettanza, o meno, di singole indennità previste dalla contrattazione collettiva di settore e/o azien-

dale costituisce una *quaestio facti*, la cui soluzione dipende dall'accertamento sia delle effettive modalità di svolgimento delle mansioni concretamente espletate dal lavoratore, sia della comune volontà dei soggetti contraenti, così come appalesata dalla disposizione del contratto collettivo contemplante l'indennità.

Ove detta indagine in fatto venga esaustivamente espletata dai giudici di merito senza incorrere in alcun vizio di legittimità o di omessa o contraddittoria motivazione, i risultati cui essa conduce non sono censurabili in sede di controllo di legittimità (sulla riserva a favore del giudice di merito dell'interpretazione delle disposizione dei contratti collettivi di diritto comune e sulla conseguente censurabilità in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale esiste una giurisprudenza vastissima. Da ultimo si segnala Cass. 19 agosto 1994, n. 7452, in *Mass. Foro it.*, 1994).

Accanto alla riaffermazione del principio sopra evidenziato, la sentenza in oggetto presenta ulteriori aspetti di un certo interesse in relazione alle singole indennità contrattuali su cui la Corte ha avuto modo di soffermare la propria attenzione.

Si tratta in particolare dell'indennità di specializzazione radiotelevisiva di cui all'art. 14 dell'Accordo Integrativo per i giornalisti dipendenti dalla RAI, nonché dell'indennità per i « mancati non lavorati » (o « seste gior-

nate») e dell'indennità per mancata limitazione e variabilità degli orari di lavoro di cui, rispettivamente, agli artt. 17, 7° comma, e 12 dell'attuale contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla RAI.

Quanto all'indennità di specializzazione, la Corte di Cassazione, nel ribadire l'infondatezza della « *personale* » distinzione operata dalla RAI tra « *giornalista tradizionale e giornalista telecineoperatore* », ha affermato che il riferimento contenuto nel 1° comma dell'art. 14 dell'Accordo Integrativo avente ad oggetto la necessità della partecipazione del giornalista professionista alle varie fasi di produzione del servizio (ideazione, organizzazione, redazione dei testi, edizione, sovrintendenza alla messa in onda) non deve essere interpretato nel senso della necessaria materiale partecipazione alle varie fasi, ma di semplice « *contributo alle stesse* » (sull'applicabilità dell'Accordo Integrativo per i giornalisti dipendenti della RAI, e delle indennità in esso previste, anche ai telecineoperatori-giornalisti si vedano Cass. 17 marzo 1986, n. 1826; Cass. 22 ottobre 1985, n. 5177; Cass. 3 dicembre 1985, n. 5855). Conseguentemente ne ha ritenuto la spettanza anche al telecineoperatore che, oltre ad aver acquisito una particolare abilità nell'uso della macchina da presa, assume la qualifica di giornalista proprio in ragione della sua capacità di trasmettere, attraverso immagini sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce vero e proprio prodotto dell'intelletto (sulla definizione di attività giornalistica in relazione alla specifica figura professionale del telecineoperatore si vedano Cass. 20 dicembre 1991, n. 13790; Cass. 5 novembre 1990, n. 10585; Cass. 17 marzo 1986, n. 1826; Cass. 18 gennaio 1986, n. 330; Cass. 3 dicembre 1985, n. 5855; Cass. 22 ottobre 1985, n. 5177; Cass. 2 luglio 1985, n. 3998; Cass. 29 giugno 1984, n. 3849; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625). È questa infatti un'attività che — al pari di quella del giornalista il quale confeziona un servizio per la televisione elaborando un commento parlato sulla base delle immagini raccolte, sotto le sue direttive, da un cineoperatore — si articola anch'essa necessariamente in una pluralità di fasi (alla medesima conclusione è pervenuta in più occasioni la giurisprudenza di merito: oltre alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4557/91, in causa RAI/Arnold, confermata dalla pronuncia della Corte di Cassazione in esame, si segnalano: Tribunale di Milano n. 2028/93, in causa Rebellino-Sobacchi/RAI; Tribunale di Milano n. 11822/93 in causa Vettore/RAI; Tribunale di Milano n. 1340/94 in causa Mutarelli/RAI).

Gli istituti dell'indennità per i « *mancati non lavorati* » (o « *seste giornate* ») e dell'indennità per mancata limitazione e variabilità degli orari di lavoro (detta anche « *indennità contrattuale* ») di cui al contratto aziendale per gli impiegati, sono stati invece affrontati dalla Corte sotto il particolare profilo della sussistenza o meno del diritto dell'azienda di pretenderne la restituzione dal cineoperatore originariamente inquadrato come impiegato, che abbia giudizialmente ottenuto in corso di rapporto il riconoscimento della natura giornalistica della propria attività, la qualifica di redattore e la liquidazione delle relative differenze retributive.

Al riguardo la Corte ha precisato che nonostante si tratti di indennità corrispondenti ad un lavoro effettivamente svolto, esse non per questo spettano automaticamente al telecineoperatore cui, in conseguenza del nuovo inquadramento come giornalista, siano state riconosciute delle somme a titolo di lavoro straordinario e per riposi compensativi non goduti in applicazione del contratto di lavoro giornalistico. Ben potrebbe

pertanto l'azienda, in astratto, pretenderne la restituzione. A tal fine, però, è necessario che riesca a dimostrare positivamente la sussistenza dell'indebito. Occorre cioè che l'azienda, operate le compensazioni tra quanto percepito dal telecineoperatore in base al contratto degli impiegati e quanto dovutogli in applicazione del contratto giornalistico, dimostri che residua un importo e di avere titolo per pretenderne la restituzione.

In altre parole, ove il telecineoperatore si limiti, come nel caso di specie, a chiedere il pagamento del lavoro prestato nelle « seste giornate » in base alla retribuzione del giornalista con deduzione delle somme percepite a tale titolo in base alla retribuzione di operatore impiegato, e a non avanzare richieste in relazione al lavoro svolto oltre le 36 ore settimanali previste dal contratto giornalistico (accontentandosi quindi dell'indennità contrattuale percepita quale operatore-impiegato), se l'azienda non risce a dimostrare che sussiste un residuo a suo favore, quanto trattenuto dal telecineoperatore non può qualificarsi « indebita » e l'azienda, conseguentemente, non ha alcun titolo per pretenderne la restituzione.

ENRICO BANCHERO